Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 105° — Numero 190**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 agosto 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 luglio 1964, n. **632.**

Completamento del palazzo di giustizia di Forlì.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 800 milioni per provvedere al completamento del palazzo di giustizia di Forlì ed al relativo arredamento.

Art. 2.

La somma di lire 800 milioni di cui al precedente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 150 milioni nell'esercizio 1963-64, lire 175 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, lire 325 milioni nell'esercizio 1965 e lire 150 milioni nell'esercizio 1966.

All'onere recato dalla presente legge nell'esercizio 1963-64 si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1964

SEGNI

MORO — REALE — PIERACCINI — GIOLITTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 luglio 1964, n. **633.**

Norme integrative per l'applicazione della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, recante agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali nel territorio del comune di Monfalcone e nella zona Aussa-Corno in provincia di Udine.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 5 della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, è sostituito dal seguente:

« Sono dichiarate di pubblica utilità e sono considerate urgenti e indifferibili ad ogni effetto di legge le opere occorrenti per la sistemazione, l'attrezzatura e l'esercizio dei servizi del territorio del comune di Monfalcone, destinate dal piano regolatore alle iniziative di cui all'articolo 1, e della zona Aussa-Corno, delimitata a norma del successivo articolo 6, anche se ubicate al di fuori di detto territorio e di detta zona; nonchè le opere necessarie per l'impianto, la costruzione e l'esercizio di stabilimenti e attrezzature industriali nel territorio e nella zona di cui sopra ».

Art. 2.

L'occupazione di urgenza e l'espropriazione per pubblica utilità delle aree e dei fabbricati occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo precedente e delle aree da cedere successivamente a coloro che ne facciano richiesta allo scopo di costruire stabilimenti industriali, sono richieste dai Consorzi di cui agli articoli 4 e 5.

All'occupazione ed espropriazione di detti terreni e fabbricati può essere provveduto anche gradualmente, secondo piani particolareggiati deliberati dai Consigli di amministrazione dei rispettivi Consorzi, resi esecutivi dal Presidente della Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia, e, sino alla prima elezione del Presidente, dai prefetti delle rispettive Provincie.

Art. 3.

Sono esclusi dalle espropriazioni per pubblica utilità:

a) i beni appartenenti allo Stato;

b) i fabbricati destinati ad industrie che siano in attività alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) le aree pertinenti a detti fabbricati, che siano strettamente indispensabili all'esecuzione delle lavorazioni industriali;

d) nel territorio del comune di Monfalcone di cui all'articolo 1, le aree su cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, insistano fabbricati di civile abitazione.

I beni di cui alle lettere *b*) e *c*) divengono soggetti ad espropriazione se siano alienati o posti in vendita successivamente all'entrata in vigore della presente legge, semprechè abbiano a perdere la loro originaria destinazione industriale.

Gli stessi beni sono in ogni caso soggetti ad espropriazione, quando debbano essere utilizzati per la costruzione di opere pubbliche.

Art. 4.

E' istituito il « Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone », con sede in Monfalcone.

Il Consorzio è ente di diritto pubblico. Esso ha lo scopo di promuovere lo sviluppo economico del comune di Monfalcone, e di favorire il sorgere di nuove iniziative industriali nell'ambito del territorio comunale.

Il Consorzio è costituito dalla provincia di Gorizia, dal comune di Monfalcone, dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia, dall'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.).

Il patrimonio iniziale del Consorzio è di lire 30 milioni, da conferirsi come segue:

provincia di Gorizia	L.	8.333.000
comune di Monfalcone	»	8.334.000
Camera di commercio di Gorizia .	»	8.333.000
I.R.I.	»	5.000.000

Art. 5.

E' istituito il « Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno », con sede in Udine.

Il Consorzio è ente di diritto pubblico. Esso ha lo scopo di promuovere lo sviluppo economico del Friuli, favorendo il sorgere di nuove iniziative industriali nell'ambito della zona citata.

Il Consorzio è costituito dalla provincia di Udine, dai comuni di Udine, Pordenone, Tolmezzo, San Giorgio di Nogaro, Torviscosa, Cervignano, Terzo di Aquileia, dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine, dalla Cassa di risparmio di Udine, dall'Istituto di medio credito del Friuli, dall'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.), dal Consorzio di secondo grado per la trasformazione fondiaria della Bassa Friulana.

Il patrimonio iniziale del Consorzio è di lire 300 milioni, da conferirsi come segue:

provincia di Udine	L.	105.000.000
comune di Udine	»	7.000.000
comune di Pordenone	»	4.000.000
comune di Tolmezzo	»	1.000.000
comune di San Giorgio di Nogaro	»	10.500.000
comune di Torviscosa	»	10.500.000
comune di Cervignano	»	10.500.000
comune di Terzo di Aquileia . .	»	10.500.000
Camera di commercio di Udine .	»	45.000.000
Cassa di risparmio di Udine . .	»	40.000 000
Istituto di medio credito del Friuli	»	20.000.000
I.M.I.	»	30.000.000
Consorzio di secondo grado per la trasformazione fondiaria della Bassa Friulana	»	6.000.000

Art. 6.

Potranno entrare a far parte dei Consorzi altri enti pubblici e privati, purchè la maggioranza del patrimonio consorziale sia sempre assicurata agli Enti locali ed alla Camera di commercio, nel Consorzio dell'Aussa-Corno; agli Enti locali, Camera di commercio e I.R.I., nel Consorzio di Monfalcone.

Tra gli enti che concorrono a formare la maggioranza di cui al comma precedente sarà inclusa anche la Regione Friuli-Venezia Giulia, qualora deliberasse di aderire ai Consorzi.

Ai fini delle deliberazioni in Assemblea lo statuto determinerà il numero dei voti spettanti a ciascun partecipante, in proporzione alla quota conferita.

Nei Consigli di amministrazione la maggioranza dei seggi dovrà essere riservata ai rappresentanti degli Enti di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

Gli statuti dei Consorzi saranno approvati con decreti del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, se già eletto, o, transitoriamente, con decreti del Ministro per l'industria e il commercio.

I Consorzi sono soggetti al controllo dei competenti organi della Regione Friuli-Venezia Giulia, secondo le modalità che saranno stabilite dalle leggi regionali. Fino alla istituzione di tali organi, il controllo sarà esercitato dal Ministro per l'industria e il commercio.

Art. 7.

All'esecuzione delle opere contemplate dai piani particolareggiati, provvedono i Consorzi di cui agli articoli 4 e 5, ai quali lo Stato può affidare in concessione l'esecuzione delle opere di propria competenza. La concessione delle opere da parte dello Stato è autorizzata con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Con lo stesso decreto sono approvate le convenzioni che disciplinano i modi, i termini e le condizioni per la esecuzione delle opere.

Restano ferme le norme del Codice della navigazione e successive disposizioni per quanto riguarda la concessione di zone demaniali marittime e la determinazione dei canoni relativi.

Art. 8.

I Consorzi di cui agli articoli 4 e 5 imporranno contributi di miglioria specifica, secondo le modalità previste dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, modificato dalla legge 5 marzo 1963, n. 246, sul maggior valore dei beni immobili rustici ed urbani compresi nelle circoscrizioni delle Amministrazioni locali partecipanti, che sia conseguenza diretta o indiretta della esecuzione delle opere di cui all'articolo 1.

Il gettito netto di tali contributi sarà interamente devoluto ai Consorzi stessi, per le rispettive zone.

Art. 9.

L'indennità di espropriazione per le opere previste al precedente articolo 1 sarà ragguagliata al valore venale al tempo della espropriazione dei terreni e dei manufatti, astrazione fatta dalla possibilità della loro utilizzazione industriale e con esclusione di ogni incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi, direttamente o indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione che si riconnetta alla sistemazione della zona di sviluppo industriale e del porto.

L'indennità come sopra determinata per i terreni agricoli sarà maggiorata del 20 per cento qualora lo espropriando sia un coltivatore diretto, il quale risulti essere proprietario dei beni ininterrottamente da data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1961, n. 1525.

Ai fittavoli e mezzadri che abbiano coltivato i fondi ininterrottamente da data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, sarà corrisposto da parte del Consorzio un indennizzo pari al 20 per cento dell'indennità di esproprio liquidata al proprietario.

Art. 10.

I presidenti dei Consorzi pubblicheranno l'elenco dei beni da espropriare indicando il prezzo offerto per le espropriazioni.

Decorsi 30 giorni dalla pubblicazione le autorità di cui al secondo comma dell'articolo 2, su richiesta dei presidenti dei Consorzi, ordineranno il pagamento o il deposito delle somme offerte entro il termine di cui al comma successivo e pronunceranno l'espropriazione.

L'indennità di espropriazione in caso di accordo fra le parti deve essere pagata o, in caso di contestazione, deve essere depositata dall'espropriante entro un anno dalla data di rilascio o di consegna del bene. I Consorzi, per il periodo intercorrente tra la data di rilascio o di consegna e quella del pagamento dell'indennità, sono tenuti a corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute. I beni espropriati possono essere lasciati in comodato precario al precedente proprietario.

I Consorzi, per conseguire il rilascio del bene, e lo espropriato per effettuarne la consegna, debbono dare un preavviso di 120 giorni.

Per quanto non diversamente disposto rimangono in vigore le disposizioni di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 11.

I Consorzi provvederanno, in conformità ai piani particolareggiati, all'assegnazione delle aree provenienti dalle espropriazioni a singole aziende che le richiedono, per l'impianto di stabilimenti tecnicamente organizzati ed opere annesse.

Le richieste di cessione di aree dovranno essere corredate da un piano tecnico dimostrativo della loro utilizzazione.

Per le assegnazioni si applicheranno i criteri di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 12 della legge 20 ottobre 1960, n. 1233.

Nell'utilizzazione delle aree da destinarsi a impianti industriali avranno diritto di preferenza, a parità di condizioni, le Amministrazioni dello Stato, nonchè gli enti ed aziende sottoposti, direttamente o indirettamente, a vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali.

Nell'atto di assegnazione delle aree sarà indicato il termine entro il quale gli stabilimenti dovranno essere completati e la penale a favore dei Consorzi in casi di ritardo.

Il prezzo di cessione sarà ragguagliato al prezzo di esproprio maggiorato di un sovrapprezzo, nella misura che sarà stabilita dai Consigli di amministrazione dei Consorzi con deliberazione da approvarsi dalle competenti autorità di cui all'articolo 2, in relazione allo incremento di valore che si sia verificato, direttamente o indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione che si riconnetta all'impianto e alla sistemazione delle zone industriali e dei porti.

Le somme ricavate dalle cessioni, nonchè i proventi dei contributi di cui al precedente articolo 8, saranno dai Consorzi destinati all'esecuzione delle opere necessarie per l'attrezzatura delle zone a scopo industriale.

Art. 12.

Le strade di uso pubblico costruite dai Consorzi a servizio delle zone industriali saranno iscritte, allo scioglimento dei Consorzi stessi, e ad ogni effetto di legge, negli elenchi delle strade comunali, salvo quelle che per le loro caratteristiche saranno classificate statali o provinciali, a norma della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Art. 13.

Nel caso che il trasferimento di immobili, occorrente per l'impianto di stabilimenti tecnicamente organizzati, nell'ambito delle zone menzionate, avvenga con il tramite dei Consorzi previsti ai precedenti articoli 4 e 5, le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 3 della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, si applicano sia al passaggio relativo all'acquisto od esproprio degli immobili da parte dei Consorzi, sia a quello relativo alla successiva loro vendita od assegnazione alle aziende che si impegnino a provvedere all'impianto degli stabilimenti.

Il termine di tre anni stabilito dal secondo comma del citato articolo 3 decorre, nel caso sopraindicato, per entrambi i passaggi, dalla data di registrazione dello atto di trasferimento degli immobili dai Consorzi ai terzi.

Art. 14.

L'Istituto di credito per le opere di pubblica utilità, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale assicurazioni e la Cassa depositi e prestiti sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge o statutarie, a concedere mutui ai Consorzi di cui agli articoli 4 e 5 per l'effettuazione delle espropriazioni, per l'esecuzione delle opere pubbliche e per l'impianto e l'attrezzatura dei pubblici servizi contemplati dai piani particolareggiati.

Le provincie di Gorizia e di Udine e i Comuni partecipanti ai Consorzi sono autorizzati a prestare le garanzie dei mutui di cui al precedente comma.

Art. 15.

Il reddito dei Consorzi non è assoggettabile ad imposta di ricchezza mobile di categoria *B*, per il periodo di dieci anni dalla loro costituzione, nei limiti in cui detto reddito risulta destinato alla costruzione, miglioramento o manutenzione straordinaria di opere ed attrezzature consortili, a condizione che sia accantonato in apposito fondo denominato avanzi di gestione da iscrivere in bilancio. La destinazione ai fini sopraindicati deve risultare da apposito allegato al bilancio.

Gli accantonamenti utilizzati per scopi diversi da quelli su indicati, concorrono a formare il reddito imponibile di categoria *B* nell'esercizio sul quale è avvenuta l'utilizzazione.

I Consorzi sono esenti da imposta sulle società.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1964

SEGNI

MORO — MEDICI — TREMELLONI — COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 luglio 1964, n. 634.

Norme concernenti i professori di lingua straniera assegnati al ruolo A, a norma dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1961, n. 128, e i professori appartenenti ai ruoli transitori ordinari annessi a quelli degli insegnanti della scuola media.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento degli istituti di istruzione secondaria superiore, i professori di lingua straniera assegnati al ruolo *A*, a norma dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1961, n. 128, e i professori appartenenti a ruoli transitori ordinari annessi a quelli degli insegnanti della scuola media, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 815, i quali anteriormente all'entrata in vigore della legge 22 settembre 1960, n. 1079, completavano l'orario di servizio nei ginnasi e negli istituti medi di secondo grado, possono essere utilizzati, per completamento d'orario, fino ad un massimo di 18 ore settimanali nelle classi dei ginnasi, nella prima classe dei licei scientifici, nel primo biennio degli istituti magistrali, o negli istituti tecnici, limitatamente, in quest'ultimo caso, alla prima lingua.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1964

SEGNI

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 luglio 1964, n. 635.

Norme per l'esecuzione di opere marittime nei porti situati oltre il confine orientale esistente prima della guerra 1915-18.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

In deroga a quanto disposto dal capo III del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, la spesa di lire 250 milioni relativa ad opere marittime indispensabili ed urgenti eseguite nei porti di Monfalcone e Grado situati oltre il confine orientale esistente prima della guerra 1915-18, è assunta a totale carico dello Stato.

Detta spesa graverà sul capitolo 140 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1964

SEGNI

MORO — PIERACCINI — TAVIANI — COLOMBO — SPAGNOLLI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1964.

Autorizzazione al comune di Mesagne a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della Pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare n. 52 del 19 novembre 1962, del comune di Mesagne;

Vista la decisione in data 30 gennaio 1963, con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Brindisi approva la deliberazione comunale riguardante la assunzione di un mutuo per la costruzione di un edificio da adibire a sede della Pretura di Mesagne;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la nota n. 150847 in data 14 novembre 1963 del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Mosagne un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura di Mesagne, secondo il progetto presentato ed approvato a firma degli ingegneri Aldo Perillo e Ferdinando Longo, il comune di Mesagne è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 39.100.000 (trentanovemilionicentomila), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Mesagne un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 3.790.000 (tremilionisettecentonovantamila) annue, pari in cifra tonda al 75% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 39.100.000, da contrarre ai sensi del precedente art. 1 per la durata di anni dieci, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1963-1964.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà, per tutta la durata dell'ammortamento, direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Mesagne, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 giugno 1964

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1964
Registro n. 2 Grazia e giustizia, foglio n. 362. — CHIRICO

(6013)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1964.

Nomina di un membro effettivo e di un membro supplente del Collegio sindacale dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto l'art. 30 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria, ente di diritto pubblico, con sede in Perugia, approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1953, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di due componenti il Collegio sindacale del detto Istituto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Francesco Filippini e il dott. Antonio D'Elia sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria, ente di diritto pubblico, con sede in Perugia, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1964

Il Ministro: COLOMBO

(6026)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1964.

Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Veneto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 623, recante « Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato »;

Visto l'art. 11, lettera *b*), della legge medesima, il quale provvede, fra l'altro, il conferimento della somma di lire 500 milioni al fondo di dotazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Venezie;

Visto il successivo art. 13 della legge stessa, il quale stabilisce che il Consiglio di amministrazione del predetto Istituto deve essere integrato da un rappresentante del Tesoro;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di tale rappresentante;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Mario Marino è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Veneto.

Egli durerà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1964

Il Ministro: COLOMBO

(6022)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1964.

Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Lazio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 623, recante « Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato »;

Visto l'art. 11, lettera *b*), della legge medesima, il quale prevede, fra l'altro, il conferimento della somma di L. 860 milioni al fondo di dotazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Lazio;

Visto il successivo art. 13 della legge stessa, il quale stabilisce che il Consiglio di amministrazione del predetto Istituto deve essere integrato da un rappresentante del Tesoro;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di tale rappresentante;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Fulvio Sudano è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Lazio.

Egli durerà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1964

Il Ministro: COLOMBO

(6027)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1964.

Delimitazione delle zone, in provincia di Brindisi, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, lettera *a*), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Brindisi;

Decreta:

Per la provincia di Brindisi si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964:

comune di Brindisi, per l'intero territorio comunale;

comune di Ceglie Messapico, per le località Ricupero, Lamia Nuova, Marangi, Monte d'Oro, San Pietro, Monte dell'Olmo, La Selva, Sacramento, Sant'Anna, Fedele Piccolo;

comune di Collino San Marco, per le località Feudo, Tamanzi, Canterini, Cazzei;

comune di Cisternino, per le località Monte Giannecchia, Pistone, Marinella, La Tufara, Caranna, Monte Abate Mauro, Montanaro, Gianca, Figazzano, Maragiulo, Monte San Michele, Carello, Carponi, Monte Reale;

comune di Fasano, per le località Caposotto, Perrini, La Selva, Pistola, Cosolicabio, Casabura, Notarangelo, Laureto, Signora Pulita, Salamina;

comune di Mesagne, per le località Argiano, Simone, Epifani, La Tagliata, Galina, Longo, Santa Lucia, Le Macchie, Madonna delle Grazie, Cappuccini, Santo Stefano, Pinella, Viscigli, Mondo Nuovo, La Piantata, Verardi, La Quercia, Ospedale, Preti, Bosco Colombo, Di Muro, L'Aquila, La Fisica, Masseria Grande;

comune di Ostuni, per le località Foggia di Sauro, Fantese, Cappuccini;

comune di San Pietro Vernotico, per l'intero territorio comunale, escluso la parte a sud del centro abitato compresa tra le strade provinciali che da San Pietro Vernotico portano ai comuni di Cellino San Marco e Torchiarolo;

comune di Torchiarolo, per l'intero territorio comunale;

comune di Villa Castelli, per la località Monte Scotano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1964

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6168)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1964.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Bari, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Bari, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Bari, ricorrono gli estremi previsti nell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e l'assoggettamento della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Bari, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Bari, sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 luglio 1964

Il Ministro: COLOMBO

(6279)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1964.

Divieto di assunzione di nuovi affari da parte della Compagnia Mediterranea di Assicurazioni, con sede legale in Palermo e Direzione generale in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regî decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visti i decreti ministeriali 16 gennaio 1954, 29 luglio 1958 e 16 marzo 1960, con i quali la Compagnia Mediterranea di Assicurazioni, società per azioni, con sede legale in Palermo e Direzione generale in Roma, è stata autorizzata ad esercitare l'assicurazione sulla vita, contro i danni e la capitalizzazione, nonchè la riassicurazione;

Considerato che la suddetta Compagnia trovasi da tempo in una situazione di irregolare funzionamento dovuto soprattutto a gravi squilibri tecnici ed a gravi difficoltà patrimoniali ed economiche, che sono stati già rilevati e contestati, come risulta dai verbali degli accertamenti ispettivi in data 13 luglio 1961 e 7 gennaio 1963 e dalle note inviate alla Compagnia stessa in data 4 agosto 1961, n. 483923, 3 ottobre 1961, numero 484691, 18 marzo 1963, n. 785928 e 14 maggio 1963, n. 786881, con le quali si provvedeva altresì ad invitarla a regolarizzare la propria posizione;

Considerato che con nota n. 786881 del 14 maggio 1963, la insufficienza totale della riserva per sinistri avvenuti e non ancora pagati al 31 dicembre 1961 è stata valutata con criteri tecnici, sia pure su base in parte presuntiva in circa 6.700 milioni di lire;

Considerato che dall'esame del bilancio per l'esercizio 1962, tale ingente insufficienza è stata confermata, come risulta dalla nota n. 785727 del 27 febbraio 1964;

Considerato che con la citata nota del 27 febbraio 1964, il Ministero, attraverso un'analisi approfondita di numerose partite di bilancio dell'esercizio 1962 e delle scritture contabili, oltre alla suddetta insufficienza della riserva sinistri ed il corrispondente deficit del conto profitti e perdite relativo al ramo responsabilità civile autoveicoli ha contestato le seguenti principali cause di irregolare funzionamento:

irregolarità nell'acquisizione, nel pagamento, nonchè nelle registrazioni nei libri contabili e nelle appostazioni di bilancio degli importi relativi al complesso immobiliare di via « Prati di Papa » e precedentemente di « Vigna Pia » che hanno successivamente comportato gravi perdite nella gestione della Società;

ingenti divergenze fra i dati della situazione reale e quelli iscritti in bilancio, per cui il deficit effettivo della gestione ha assunto proporzioni rilevanti;

crescenti e preoccupanti difficoltà finanziarie in cui si è venuta a trovare la Compagnia con la conseguente insolvenza di fatto, come risulta dal verbale del Consiglio di amministrazione del 9 aprile 1964;

Considerato che nel termine stabilito dalla citata nota del 27 febbraio 1964 e in quello successivamente assegnato con decreto 5 maggio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio 1964, n. 125, la Società non ha provveduto a rimuovere le maggiori cause delle irregolarità contestate, come si desume della lettera della Società Mediterranea del 26 marzo 1964 e dal verbale degli accertamenti ispettivi in data 23 luglio 1964 in contradditorio con i rappresentanti della Società stessa;

Considerato che la Compagnia, pur avendo effettuato rivalsa a carico dei propri assicurati delle imposte relative ai contratti stipulati, non ha provveduto nel termine di legge al pagamento delle imposte stesse dovute per conguaglio esercizio 1963 e prima rata sul preventivo dell'esercizio 1964, onde l'Amministrazione finanziaria ha notificato ingiunzione di pagamento in data 23 giugno 1964 per l'importo di L. 378.934.370;

Considerato che la Compagnia risulta altresì inadempiente verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale per il pagamento dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie del proprio personale per un ammontare di L. 41.702.126 al 30 giugno 1964;

Considerato che la Compagnia stessa non ha provveduto dal quarto trimestre del 1963 ad effettuare i dovuti versamenti all'Istituto nazionale delle assicurazioni relativi alle cessioni legali di cui all'art. 23 del testo unico sopra citato e dal 1° gennaio 1964, ha sospeso altresì la comunicazione all'Istituto medesimo dei prescritti rendiconti;

Considerato che il permanere dell'anzidetta situazione di grave irregolare funzionamento risulta confermato dal bilancio della Società relativo all'esercizio 1963, presentato al Ministero in data 31 luglio 1964, dal quale si rileva una perdita complessiva dichiarata di L. 2.249.841.296 e una insufficienza nella riserva per sinistri da pagare che è stata valutata in misura non inferiore a quella sopraindicata riguardante gli esercizi 1961 e 1962;

Considerato che, nella perdurante situazione di irregolare funzionamento in cui la Compagnia da tempo si trova, l'assunzione di nuovi affari non avrebbe altro effetto che quello di procurare alla medesima mezzi finanziari per far fronte a scadenze immediate senza la possibilità che ai contratti nuovamente assunti corrisponda una effettiva garanzia;

Decreta:

Alla Compagnia Mediterranea di Assicurazioni, con sede legale in Palermo e Direzione generale in Roma, è fatto divieto di assumere nuovi affari, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 70 del sopra citato testo unico e 113, 114, 115 e 116 del citato regolamento.

Il periodo di tempo previsto dal citato art. 115 del regolamento entro cui la suddetta Compagnia dovrà rimuovere le cause dell'irregolare funzionamento, è stabilito in giorni quaranta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1964

Il Ministro: MEDICI

(6403)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1964, è stato accolto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dai signori Avogadro Maddalena, Carlo e Giovanni, contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1954 al parco Avogadro denominato « Boschetto », sito nel comune di Celle Ligure (Savona).

(5981)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1964, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dall'Amministrazione provinciale di Brescia contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 23 novembre 1959 alla zona di villa Bornata, sita nell'ambito del comune di Brescia.

(5983)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1964, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal sindaco del comune di Bagno a Ripoli contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1958 alla zona a sud-est di Firenze, sita nell'ambito dei comuni di Firenze e Bagno a Ripoli.

(5984)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1964, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal comune di Fondi contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1959 alla zona costiera, sita nell'ambito dei comuni di Fondi e Sperlonga (Latina).

(5985)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1964, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dai signori Tournon Adriano, Caffarelli Carrega Maria, Tournon Giorgio, e dalle Società « Almerigi » e « Garbatini e Bonelli Angela » contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 20 aprile 1960 alla zona in località Colle Pian Due Torri, sita nell'ambito del comune di Roma.

(5986)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1964, registro n. 12, foglio n. 174, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato dal sig. Mingazzini Alberto, dipendente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Perugia, avverso il mancato accoglimento da parte del predetto Ente della sua richiesta di ricostruzione giuridica ed economica della carriera.

(6030)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1964, n. 5510/1731 sono state disposte a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706 la sclassificazione e l'alienazione a Leo Rosa, nata in Corato l'11 marzo 1926 della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estesa mq. 468 riportata in catasto alla particella n. 44/*h* del foglio di mappa n. 156 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 546.

(6134)

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1964, numero 5514/1727 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706 la sclassificazione e l'alienazione a Marchio Vincenzo nato in Andria il 16 giugno 1908 e Marchio Alberto, nato in Andria il 20 agosto 1917 della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estesa mq. 9.014 riportata in catasto alla particella n. 34/*b*, *s*, del foglio di mappa n. 150 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 450.

(6136)

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1964, numero 5513/1728 sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Nesta Nicola, nato in Andria il 5 gennaio 1926, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa Ruvo » in Canosa ed Andria estesa mq. 180 riportata in catasto alla particella n. 11/*b* del foglio di mappa n. 131 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 373.

(6137)

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1964, numero 5511/1729 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Bartolomucci Anna-Domenica, nata in Andria il 18 dicembre 1907, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estese mq. 388 riportate in catasto alle particelle numeri 92/*p*, 92/*a*, *o* e 92/*a*, *p* del foglio di mappa n. 151 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 470, 493 e 494.

(6138)

Ampliamento della zona di divieto di caccia e uccellagione di Arcidosso, Santa Fiora e Roccalbegna, località « Monte Labro » (Grosseto).

Con decreto ministeriale 24 luglio 1964 il divieto di caccia e uccellagione, disposto con il decreto ministeriale 8 novembre 1961, ai sensi dell'art. 23 del testo unico sulla caccia, con scadenza il 31 dicembre 1967, su terreni della superficie di ettari 1700, nei comuni di Arcidosso, Santa Fiora e Roccalbegna, denominata « Monte Labro » (Grosseto) viene esteso su fondi della superficie di ettari 300, delimitati dai sottoindicati confini:

a partire dal podere Grisostomo lungo la strada interpoderale fino al bivio per « Pilocco », quindi, lungo altra strada interpoderale fino al podere Rossi.

Il divieto stesso viene limitato, su tutta l'estensione della zona ai turdidi, fringillidi, colombidi, beccacce, quaglie e tortore nonchè alla selvaggina stanziale.

La zona assume l'estensione complessiva di ettari 2000 (duemila).

(6099)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 146

Corso dei cambi del 3 agosto 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,89	624,86	624,85	624,87	624,85	624,90	624,87	624,70	624,89	624,90
$ Can.	578,26	578,10	578,20	578,15	577 —	578,23	578,15	575,40	578,25	578,20
Fr. Sv.	144,47	144,50	144,57	144,505	144,52	144,46	144,51	144,37	144,47	144,50
Kr. D.	90,32	90,30	90,35	90,34	90,35	90,31	90,345	90,20	90,32	90,32
Kr. N.	87,30	87,30	87,31	87,31	87,37	87,30	87,295	87,40	87,30	87,30
Kr. Sv.	121,51	121,52	121,55	121,54	121,40	121,52	121,53	121,35	121,52	121,52
Fol.	172,98	172,93	172,99	172,92	172,90	172,97	172,93	172,70	172,98	172,63
Fr. B.	12,56	12,567	12,57	12,57125	12,5625	12,57	12,5685	12,47	12,56	12,57
Franco francese	127,52	127,52	127,50	127,53	127,52	127,53	127,5275	127,40	127,52	127,52
Lst.	1742,30	1742,20	1741,90	1742,27	1741,75	1742,35	1742,15	1741,90	1742,30	1742,25
Dm occ.	157,17	157,15	157,18	157,18	157,15	157,18	157,1725	157,10	157,17	157,16
Scell. Austr.	24,21	24,21	24,2150	24,2175	24,15	24,22	24,2192	24,18	24,21	24,22
Escudo Port.	21,72	21,72	21,102	21,7375	21,80	21,57	21,72	21,85	21,73	21,73

Media dei titoli del 3 agosto 1964

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,85
Redimibile 3,50 % 1934	94,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	77,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	84,325
Id. 5 % (Beni Esteri)	82,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,15
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	98,775

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 agosto 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,87
1 Dollaro canadese	578,15
1 Franco svizzero	144,507
1 Corona danese	90,342
1 Corona norvegese	87,302
1 Corona svedese	121,535
1 Fiorino olandese	172,925
1 Franco belga	12,57
1 Franco francese	127,529
1 Lira sterlina	1742,21
1 Marco germanico	157,176
1 Scellino austriaco	24,218
1 Escudo Port.	21,729

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Bari, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bari.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 27 luglio 1964 che dispone, in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Bari - Società cooperativa a responsabilità limitata - con sede in Bari;

Dispone:

Il rag. Francesco Caso è nominato commissario straordinario a norma dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Bari - Società cooperativa a responsabilità limitata - avente sede in Bari ed i signori comm. dott. Ettore Cressati, rag. Vittorio De Rosa e Francesco Di Salvo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dallo stesso articolo 58.

Il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza hanno i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, Capo II del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 luglio 1964

Il Governatore: CARLI

(6280)

Estratto dal verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS. Immacolata » di Misilmeri, con sede in Misilmeri (Palermo), in liquidazione coatta.

Il giorno 10 luglio 1964 in Palermo, presso lo studio del commissario liquidatore, avv. Andrea Aiello, in via G. De Spuches n. 6, si è riunito il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS. Immacolata » di Misilmeri, con sede in Misilmeri, in liquidazione coatta, il quale ha proceduto alla nomina del suo presidente nella persona del dott. Umberto Filosto, ai sensi e per gli effetti di che all'art. 67, penultimo comma del regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375, e successive modificazioni.

(6198)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova del Genio civile

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile e successive estensioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino e l'Alto Adige, e successive integrazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Considerato che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un decimo dei centosettantasette posti di organico disponibili nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del Genio civile e cioè 17, sono stati accantonati per il concorso riservato agli assistenti universitari ordinari, da bandire entro il mese di gennaio 1965;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova nella carriera tecnica direttiva del Genio civile;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva del Genio civile.

A termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, i posti riservati agli assistenti universitari ordinari, di cui alle premesse, che eventualmente rimangono scoperti, saranno conferiti agli idonei del presente concorso.

A termini dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, un decimo dei posti di cui al presente bando (cioè dieci) è riservato a favore dei candidati che abbiano superato la prova scritta facoltativa di lingua tedesca e siano risultati idonei nelle prove obbligatorie.

I posti di cui al comma precedente saranno conferiti agli idonei del presente concorso qualora non venissero ricoperti, in tutto o in parte, dai candidati a favore dei quali la riserva è posta.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) laurea in ingegneria civile e titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe (vedi allegato n. 3), il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni, ovvero i cinquantacinque per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione e forma delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando quando del caso, le eventuali condanne riportate anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

f) il possesso della laurea in ingegneria, con l'indicazione dell'Università presso cui è stata conseguita e dell'anno accademico, nonchè il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) le lingue straniere, inglese o tedesco, di cui ha conoscenza, dichiarando se intende o meno sostenere le prove scritte;

i) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

m) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

n) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Inoltre tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese.

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di volersi sottoporre all'esame scritto di lingua tedesca e inglese, sosterranno la prova nello stesso giorno, consistente in una traduzione in italiano dalla lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la Commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che in ogni caso non può superare un ventesimo.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto in quella orale e del coefficiente per le lingue straniere.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida;

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti pel decorso termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª - entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica della laurea in ingegneria, nonchè originale o copia autentica del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere ovvero certificato di abilitazione provvisoria;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, e mutilati e invalidi civili il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del Commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2) 4) 5) 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei Lavori Pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto fare ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'articolo 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 maggio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1964
Registro n. 25 *foglio n.* 387

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico e altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti o viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname). Sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) *Opere idrauliche*:

a) idrografia fisica od idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione - impianti idroelettrici - condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico;

3) *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) fari;

d) difesa delle spiaggie.

4) *Elettrotecnica*:

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica; linee di trasporto e di distribuzione.

5) *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità.

c) prescrizione per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6) *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione;

7) *Macchine*:

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8) *Fisica tecnica*:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9) *Legislazione*:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

10) *Lingua francese*:

Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 15 maggio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . (1) chiede di essere ammesso al concorso a cento posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva del Corpo del genio civile.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) di essere in possesso del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (5);

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova scritta facoltativa di lingua . . . .

Data . . . .

Firma . . . . (7)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

CATEGORIE PER LE QUALI E' AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

1) Di 5 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943; per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa o dei territori di confine e da territori esteri;

c) per gli alto-atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

2) I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul sopra indicato limite di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età.

3) I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

4) Il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per servizio, o di mutilato ed invalido

per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio, e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i capi di famiglia numerosa detto limite di età è elevato a 39 anni.

5) Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse; il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

6) ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, della legge 24 giugno 1950, n. 465, il limite massimo di età è aumentato, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e nei confronti degli assistenti volontari ed incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè non sia superato complessivamente il 40° anno di età.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

ALLEGATO 4

TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) per i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali e stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio: libretto di pensione privilegiata ordinaria e l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) per gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato su carta bollata rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

10) per i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, oppure per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore del candidato, oppure un certificato su carta bollata del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile attestante che il genitore fruisce di pensione;

11) per gli orfani dei caduti per servizio: il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

12) per le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948: un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: un certificato della competente autorità israelitica;

14) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

15) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono.

16) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione:

17) per gli assistenti universitari un certificato del rettore dell'Università.

(5463)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sessanta posti di vice ragioniere di artiglieria in prova nella carriera di concetto del personale del Ministero della difesa-Esercito.

Le prove scritte del concorso per esami a sessanta posti di vice ragioniere di artiglieria in prova (coefficiente 202) nel ruolo dei ragionieri d'artiglieria della carriera di concetto dell'Amministrazione difesa-Esercito, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 10 marzo 1964, avranno luogo in Roma, nell'aula « A » del Palazzo degli esami (via Girolamo Induno) nei giorni 26, 27 e 28 novembre 1964.

(6037)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso a due posti di operaio specializzato di 1ª categoria presso la Zecca con la qualifica di aggiustatore meccanico, indetto con decreto ministeriale 12 maggio 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 6 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro dell'anno 1964, pubblica il decreto ministeriale 24 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1964, registro n. 12, foglio n. 112, che approva la graduatoria generale di merito e dichiara i vincitori del concorso a due posti di operaio specializzato di 1ª categoria presso la Zecca con la qualifica di aggiustatore meccanico, indetto con decreto ministeriale 12 maggio 1962.

(6276)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso a due posti di operaio specializzato di 1ª categoria presso la Zecca con la qualifica di elettrotecnico, indetto con decreto ministeriale 12 maggio 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 6 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro dell'anno 1964, pubblica il decreto ministeriale 24 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1964, registro n. 13, foglio n. 158, che approva la graduatoria generale di merito e dichiara i vincitori del concorso a due posti di operaio specializzato di 1ª categoria presso la Zecca con la qualifica di elettrotecnico, indetto con decreto ministeriale 12 maggio 1962.

(6277)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 3284 del 10 marzo 1964 e n. 3341 del 16 marzo 1964, relativi al concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1962;

Considerato che il dott. Spadaro Francesco vincitore della condotta medica di Pentone ha rinunziato;

Considerato, inoltre, che il dott. Serrao Vincenzino che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Pentone indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli artt. 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 3341 del 16 marzo 1964, il dott. Serrao Vincenzino è dichiarato vincitore della condotta medica di Pentone in sostituzione del dott. Spadaro Francesco rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Pentone.

Catanzaro, addì 9 luglio 1964

Il medico provinciale: LANIA

(5752)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Siena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 345 del 27 gennaio 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli e per esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Asciano - Rapolano Terme - Castelnuovo Berardenga e Monteroni D'Arbia;

Visti gli artt. 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente, dagli artt. 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli artt. 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituiscono, rispettivamente gli artt. 8 e 9 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le proposte e le designazioni degli enti interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Moro dott. Pietro, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanita.

Componenti:

Vitelli Casella dott. Alessandro, direttore di sezione presso la Prefettura di Siena;

Mazzetti prof. Giuseppe, direttore Istituto d'igiene presso l'Università di Firenze;

Lenzi prof. Franco, direttore Istituto semeiotica medica Università di Siena;

Gaglio dott. Luigi, ispettore generale medico dirigente l'Ufficio del medico provinciale di Firenze;

Carloni dott. Mario, ufficiale sanitario consorziale di Montalcino.

Le mansioni di segretario sono affidate al dott. Giancarlo Guasparri, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Siena.

Le prove di esami si svolgeranno in Firenze ed avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Siena, addì 10 luglio 1964

Il medico provinciale: JERVOLINO

(5750)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.